Ordine degli Avvocati di Ragusa
Anno/N. Prot. : 2025 / 000740
Data prot. : 01/07/2025
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04-07

TRIBUNALE DI RAGUSA
Presidenza

Ragusa prot. 2225/U del 30/06/2025

0344

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente della Sezione Penale

Al Magistrato Coordinatore dell'Ufficio GIP\GUP

Al Mag.Rif. per il Settore Penale

Ai Magistrati ordinari ed onorari addetti al settore penale

Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Dirigente del Settore Penale Dibattimentale e dell'Ufficio GIP\GUP
SEDE

Al Dirigente del CISIA
Di PALERMO

Oggetto: perdurante malfunzionamento del sistema informatico PPT – proroga autorizzazione al deposito degli atti con modalità non telematiche sino al 31.10.2025 – art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Il presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi;

premesso il contenuto, che qui si intende integralmente richiamato, dei decreti in data 03.01.2025, 31.01.2025 e 29.03.2025, con i quali, a seguito di accertato malfunzionamento della piattaforma APP, si autorizzava sino al

M_DG.Tribunale di RAGUSA - Prot. 30/06/2025.0002225.U

30.06.2025, ex art. 175 bis c.p.p., la redazione degli atti e dei provvedimenti nella materia penale in forma analogica ed il loro deposito in modalità non telematica;

ritenuto che i numerosi interventi sul sistema, unitamente all'impegno dei colleghi e del personale di Cancelleria, hanno eliminato - in larga parte, ma non integralmente - le cause del rilevato malfunzionamento del sistema informatico che dovrebbe supportare l'attuazione del Processo Penale Telematico;

rilevato, invero, che il Mag.Rif. ha fornito un puntuale resoconto dei "progressi significativi nella funzionalità dell'applicativo APP", nel raggiungimento dei quali è da considerarsi meritoria la condotta posta in essere dai magistrati e dal personale delle Cancellerie penali che, come da indicazioni di questa presidenza, si sono sforzati di ricorrere all'applicativo, segnalando, se del caso, le eventuali criticità emerse;

rilevato, di contro, che lo stesso Mag.Rif. ha condivisibilmente rimarcato come "analoghi progressi non si riscontrino nella redazione e nel deposito degli atti giurisdizionali, ove si riscontra una stasi, se non un regresso rispetto al trimestre precedente" (scrive, ancora, il collega Dimartino: "Esemplificativamente, nel corso del trimestre in esame si è riscontrato un grave malfunzionamento nella funzione di firma massiva, studiata per procedere contestualmente alla firma e al deposito seriale di atti, non funzionasse: sebbene il giudice avesse attivato la specifica funzione "firma e deposita" gli atti firmati in serie non risultavano depositati né erano recuperabili tra gli "atti da depositare", con conseguente necessità di procedere al deposito 'atto per atto', previo nuovo accesso a ciascun fascicolo telematico. Tale problematica, poi risolta, si è riscontrata soprattutto nell'ambito delle archiviazioni, creando non pochi disguidi e ritardi nell'acquisizione dei provvedimenti e, dunque, nella definizione dei procedimenti");

rilevato che, tuttora, elementi di inaffidabilità – *alias* malfunzionamento – APP sono stati riscontrati: nell'accesso, a scopo definitorio, dei procedimenti più risalenti; nelle notifiche; nella gestione dei delicati procedimenti per direttissima,

tanto che - opportunamente - "Pubblici Ministeri, avendo riscontrato malfunzionamenti gravi nel deposito delle relative richieste, hanno continuato a redigere e trasmettere in cartaceo i relativi atti"; e nella redazione dei verbali di udienza;

rilevato, inoltre, che sovente è accaduto "che l'applicativo risulti indisponibile per ore o giorni, soprattutto in concomitanza con il rilascio di modifiche evolutive; e ciò anche a partire dalle prime ore del pomeriggio di giorni infra-settimanali, con conseguente impossibilità di procedere al deposito telematico dei verbali di udienze penali ancora in corso e dei provvedimenti giurisdizionali assunti all'esito delle camere di consiglio";

rilevato, infine, che i miglioramenti apportati non hanno affatto risolto i profili strutturali di letargica lentezza del sistema APP che ridonda in modo negativo sul lavoro di magistrati, personale amministrativo e fruitori del servizio e ridonda negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione del *disposition time* e di abbattimento dell'arretrato che l'Ufficio si è prefisso;

ritenuto, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Mag. Rif., secondo le quali "pur prendendosi atto degli innegabili progressi, permangono delle criticità rilevanti che, a parere dello scrivente, rendono indispensabile una ulteriore proroga del regime del c.d. "doppio binario", al fine precipuo di evitare che l'attività giurisdizionale risulti, in situazione sovente imprevedibili, di fatto paralizzata o comunque enormemente intralciata";

rilevato, invero, che continuano a permanere dei gravi difetti di funzionamento del sistema, soprattutto in tema di redazione dei verbali di udienza;

ritenuto che "è ancora fondamentale proseguire e intensificare la sperimentazione in modo da individuare eventuali criticità ulteriori rispetto a quelle fin qui emerse e di portarle tempestivamente all'attenzione dei sistemisti affinché predispongano le soluzioni necessarie"

ritenuto, alla stregua di tali premesse, che va apprezzata la perdurante

presenza delle condizioni di malfunzionamento ex art. 175 bis c.p.p., che consente la proroga del provvedimento già reso, sino alla data del 31.10.2025;

ritenuto che, come già segnalato in occasione dei precedenti provvedimenti, la presente autorizzazione non faculta certo il Giudice (e gli altri soggetti del processo penale) ad operare *tout court* nella dimensione "cartacea";

ritenuto, invero, che, posto che l'uso degli strumenti telematici costituisce irrinunciabile mezzi di efficientamento del lavoro del giudice e di semplificazione dell'accesso al Servizio Giustizia da parte degli Avvocati e del Cittadino, la sperimentazione sul campo – *id est* l'accesso alle funzionalità APP – è un imprescindibile presupposto per l'efficientamento del sistema e per la continuativa, doverosa verifica della risoluzione delle problematiche via via segnalate;

ritenuto, allora, che l'autorizzazione ad agire in regime di "doppio binario", non esime affatto l'operatore dal tentare, in primo luogo, l'utile accesso al sistema informatico;

rilevato, quindi, che sia i magistrati, sia gli avvocati, sia il personale di cancelleria – che si ringraziano tutti per l'impegno e lo spirito di collaborazione – provvederanno in primo luogo all'accesso alla piattaforma informatica, salvo, perdurando il malfunzionamento della stessa, a dare immediata segnalazione degli inconvenienti riscontrati, sì da permettere una evoluzione positiva del sistema;

rilevato che la presente proroga involge necessariamente anche i depositi delle Parti Pubblica e Private, nei termini di cui all'ultimo provvedimento di proroga del 29.03.2025;

ritenuto, di conseguenza, che va data opportuna disposizione alle Cancellerie, di accettare, in vigenza del provvedimento ex art. 175 bis c.p.p., i depositi "cartacei" delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in fase di indagini preliminari, quando il fascicolo non abbia ancora acquisito il numero di R.G. Gip; nonché degli appelli presentati da difensore nominato

successivamente alla pronuncia del dispositivo di I grado; o, infine, gli atti che il singolo difensore dimostrerà, con idonea documentazione, di non aver potuto depositare in via telematica per malfunzionamento specifico del sistema;

P.Q.M.

Dispone che il regime del cd. doppio binario sia mantenuto sino al 31.10.2025 anche con riferimento agli atti la cui redazione e deposito in via telematica sono divenuti obbligatori a far data dal 01.04.2025, consentendosi ai magistrati addetti alle funzioni penali ed al personale amministrativo addetto al settore di redigere, nel rispetto degli oneri di cui in parte motiva, i provvedimenti in forma analogica, provvedendo al loro deposito in modalità non telematica.

Dispone, per lo stesso periodo, che le Cancellerie interessate acquisiscano gli atti presentati dalle parti, Pubblica e private, e dai difensori nei termini di cui in parte motiva.

Dispone che il Mag.Rif. del settore penale monitori il perdurare delle criticità di cui in parte motiva, interfacciandosi con il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP\GUP, l'Ufficio della Procura della Repubblica in sede, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il RID, il Direttore responsabile dell'area penale ed i competenti Uffici Ministeriali.

Il Mag.Rif., con cadenza mensile, relazionerà al Presidente del Tribunale in merito ai risultati del monitoraggio.

Si pubblichi sul sito del Tribunale di Ragusa.

Si comunichi.

Il dirigente dell'Ufficio Giudiziario

Francesco Paolo Pitarresi

Ordine degli Avvocati di Ragusa
Anno/N. Prot. : 2025 / 000725
Data prot. : 27/06/2025
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 04

TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: Processo penale telematico. Decreto n. 206/2024 GU n. 304 del 30.12.2024. Criticità riscontrate nel funzionamento di APP. Mantenimento del regime del c.d. doppio binario, fino al 31 dicembre 2025, anche per il deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche.

Prot. n. 4238/25 U

Catania, 27 GIU. 2025

Ai Sigg. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
del distretto di Catania

Si trasmette il provvedimento di questa Presidenza.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
dott. Mariano Sciacca

M_DG.Tribunale di CATANIA - Prot. 27/06/2025.0004238.U

TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO DI PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rileva che

con provvedimenti datati 6 gennaio 2025 e 28 marzo 2025 questa Presidenza aveva disposto che,

- il regime del c.d. doppio binario di deposito degli atti penali fosse mantenuto fino al 30 giugno 2025, anche per il deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dll'art. 1 decreto n. 206/2024, prevedeva già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, consentendo a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche;
- che il RID ed i MAGRIF del Tribunale di Catania del settore penale relazionassero a questo Presidente sulla perdurante esistenza delle criticità sopra indicate, nonché sull'attività di sperimentazione effettuata in ordine i depositi con modalità telematiche.

Con nota datata 24 giugno 2025 che si allega, le MagRif del settore penale di questo Tribunale, ottemperando a quanto loro espressamente richiesto, hanno rappresentato le plurime criticità emerse durante il semestre successivo all'entrata in vigore dell'art. 3 decreto n. 217/2023 come novellato dal decreto n. 206/2024.

"Permangono le già segnalate difficoltà di funzionamento collegate all'avvio di APP in uno alla non ancora completa attività di "migrazione" dei fascicoli da TIAP a SICP e, quindi, ad APP.
Non in ogni aula di udienza del Tribunale sono presenti p.c. collegati in rete con i quali potere redigere i verbali di udienza in formato digitale o acquisire documenti dalle parti nel corso della celebrazione dell'udienza o pubblicare mediante lettura i provvedimenti in formato digitale a scioglimento della camera di consiglio.
Per poter adoperare il sistema APP durante la celebrazione delle udienze occorrerebbe, infatti, predisporre le aule con più postazioni dotate di PC per l'accesso separato del Giudice e del Cancelliere, con relativo collegamento alla rete, per consentire la firma dei verbali al Cancelliere e al Giudice e per la lettura e il deposito telematico delle ordinanze e dei dispositivi; occorrerebbe altresì predisporre dei monitor aggiuntivi per assicurare al Giudice e alle parti la visione dei documenti che si intendono produrre in udienza, in modo da potere le parti interloquire, il Giudice valutarne l'ammissibilità e consequenzialmente ammetterne l'immediata acquisizione al sistema.
Allo stato alcune delle camere di consiglio delle sezioni dibattimentali dislocate nel plesso di

via Crispi sono privi di pc fissi funzionanti indispensabili per redigere l'atto processuale e per il caricamento sul sistema informatico App.
Sono frequenti rallentamenti e interruzioni alla connessione, queste ultime spesso in orario pomeridiano allorché è in corso la camera di consiglio e non sempre tempestivamente comunicate ai soggetti abilitati interni, con inevitabile aggravio o addirittura blocco dell'attività post udienza. Nonostante le modifiche evolutive introdotte ad oggi non è ancora possibile redigere né caricare dall'esterno talune tipologie di provvedimento (a titolo esemplificativo la c.d. scheda ai sensi dell'art. 165 bis norme di attuazione c.p.p.) il che rende imprescindibile la predisposizione dell'atto in formato analogico.
Permangono ancora ad oggi le seguenti criticità dovute alla mancanza delle corrispondenti voci di titolano con conseguente:

- *impossibilità di depositare su app sentenze di appello avverso decisioni del Giudice di Pace;*
- *impossibilità di depositare ordinanze in materia di esecuzione.*

A ciò si aggiungono tutta una serie di ulteriori disfunzioni che rendono difficoltoso e macchinoso l'operato dei soggetti abilitati interni e segnatamente:

- *tutti i modelli di sentenza fomiti dal sistema non caricano in automatico il capo di imputazione e non consentono di fare il copia/incolla immagine dall'esterno;*
- *impossibilità per il competente giudice del dibattimento di visualizzare il fascicolo dell'archiviazione nel quale sia stato proposto reclamo ex art. 410 bis c.p.p.;*
- *inesistenza di svariati modelli di atto, tra cui a titolo esemplificativo si citano il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio, dispositivo di sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., decreto penale di condanna, ovvero di rigetto ovvero ancora di revoca del decretò penale di condanna, decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, decreto di liquidazione compenso professionale al difensore, al perito, all'interprete traduttore, ordinanza ex art. 442 co. 2 bis c.p.p., ordinanza sospensione messa alla prova e in generale le richieste connesse al procedimento di messa alla prova, richiesta di parere del P.M. per l'ammissione all'oblazione, atti tutti per i quali è prevista solo la modalità "carica atto da esterno";*
- *il modello di avviso della proroga di indagine fornito dal sistema non carica l'indicazione della notizia di reato e le generalità complete di indagato e persona offesa che ha chiesto di essere avvisata, né i difensori e le domiciliazioni e non è prevista la possibilità di allegare la richiesta del P.M.;*
- *in fase di notifiche di avvisi di udienza non è possibile inserire manualmente su App indirizzi dei destinatari diversi da quelli standard e, così, a titolo esemplificativo, non è possibile effettuare notifiche alla Procura della Repubblica e ad altri uffici giudiziari ad eccezione di quelli minorili, come non è possibile effettuare una notifica ad indagato/imputato presso la Casa Circondariale ove è ristretto;*
- *nel procedimento di opposizione ad archiviazione non è prevista la notifica al Procuratore Generale;*
- *assenza di funzione che consente di abbinare la ordinanza di correzione di errore materiale al provvedimento di riferimento;*
- *mancanza della firma di deposito del cancelliere sui decreti di liquidazione;*
- *mancanza della firma di deposito del cancelliere sulle ordinanze di archiviazione;*
- *la funzione "designer modelli", consentita al Giudice, non è disponibile per il personale di cancelleria*
- *nel caso di stralci dei procedimenti non è possibile visionare gli atti del procedimento*

principale nel fascicolo stralciato che risulta "vuoto";

- *assenza di categorie e di "alert" nella sezione "Atti pendenti" dei magistrati che non consentono l'immediata visibilità dei fascicoli con richieste urgenti depositate dagli Avvocati e da Pubblico Ministero (es. imputati/indagati sottoposti a misura cautelare).*

Diverse criticità sono state segnalate anche nel settore delle archiviazioni, ove si sono riscontrati taluni problemi sia nella fase di firma dell'atto, che in quella del suo successivo deposito, così come talora - senza apparente ragione - talune voci di titolario non sono disponibili all'utente.

Con particolare riferimento alle archiviazioni a carico di soggetti ignoti, settore nel quale ogni mese pervengono in media 1600/1700 procedimenti, si riscontra l'accumularsi di un arretrato sempre maggiore e che si aggrava di mese in mese, costituito dai numerosissimi fascicoli per i quali, nonostante l'apertura di ticket, non si riesce a portare a buon fine la procedura.

Con riferimento al settore dell'attività post sentenza di competenza delle cancellerie esecuzioni è stato evidenziato che:

- *attualmente il sistema non consente di effettuare annotazioni sulla sentenza o sul decreto penale digitale (ciò rappresenta una significativa limitazione operativa, in primo luogo per quanto riguarda l'annotazione della dichiarazione di irrevocabilità sull'originale sentenza prevista dall'art. 27 Reg. es. c.p.p.): il programma APP permette esclusivamente di redigere la dichiarazione di irrevocabilità su un file distinto, il quale può essere caricato nella sezione "Certificazioni - Irrevocabilità" (questo processo, oltre a risultare macchinoso, rischia di frammentare la documentazione e di rendere meno immediata la consultazione delle informazioni essenziali);*
- *il programma APP non è strutturato per la gestione e l'annotazione degli adempimenti successivi alla irrevocabilità della sentenza e del decreto penale, delle impugnazioni nonché delle ordinanze del giudice dell'esecuzione: invero, non è prevista, come detto, la possibilità di annotazione sull'originale della sentenza digitale, né alcuna modalità di inserimento dedicata all'interno della piattaforma (tale mancanza comporta la necessità di ricorrere a voci generiche, per esempio la sezione "atti vari", per la gestione delle informazioni aggiuntive, con evidenti ripercussioni sulla coerenza del fascicolo digitale);*
- *emergono dubbi anche circa la modalità con cui debba essere effettuata la raccolta delle sentenze, non*

essendo chiaro se sia sufficiente una mera stampa della sentenza digitale e, quindi, la conservazione dell'atto in copia (peraltro senza annotazioni atteso che, come detto, le stesse vengono redatte su file separati), ovvero se la raccolta debba avvenire esclusivamente in formato digitale (in tale ultimo caso, sarebbe opportuno che l'applicativo APP prevedesse una funzione di raccolta delle sentenze penali digitali in modo da conformare l'attività di archiviazione per tutta l'area penale);

- *con riferimento alla comunicazione al Pubblico Ministero degli atti di impugnazione il formato P7M con cui sovente vengono depositati gli atti di impugnazione su PDP è di ostacolo alla comunicazione dell'atto a mezzo APP in quanto formato non supportato e ciò pregiudica il regolare flusso di informazioni tra gli uffici, con il rischio di ritardi e difficoltà nella gestione del procedimento.*

Le illustrate e attualmente riscontrate criticità, dell'applicativo rischiano, così, di "paralizzare", "rallentare" o comunque rendere "defatigante" l'attività giurisdizionale. Ciò non di meno il lavoro sinergico di tutti i soggetti abilitati interni (magistrati e personale di cancelleria), la professionale e costante assistenza del personale di supporto esterno e la adozione del regime del cd. doppio binario dalla S.Y. autorizzato con decreto del 6 gennaio

2025 e indi prorogato con decreto del 28 marzo 2025 hanno consentito di assicurare il regolare esercizio dell'attività giurisdizionale.
Si invita pertanto la S.V., ove concordi con le scriventi, ad autorizzare la proroga del cd regime del doppio binario ai sensi dell'art. 175-bis, comma quarto, c.p.p. (malfunzionamento dei sistemi informatici), ciò sino alla data del 31.12.2025, salve ulteriori proroghe."

Ciò premesso, riscontrandosi a tutt'oggi, la permanenza delle criticità che avevano indotto questo Presidente alla emissione dei provvedimenti del 6 gennaio e del 28 marzo 2025, richiamate integramente le considerazioni e motivazioni in esso indicate, la richiesta avanzata dai MagRif, come sopra riportata, appare pienamente condivisibile. Peraltro, il rallentamento dell'attività giudiziaria nel settore penale, riscontrato nella fase del monitoraggio dal 7 gennaio 2025 ad oggi, confligge drammaticamente con gli obiettivi del PNRR che proprio nel settore penale impone la riduzione del *Disposition Time*.

In ragione di ciò, appare necessario mantenere ancora il regime del c.d. doppio binario anche per il deposito di atti per i quali il citato art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche e consentire a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche fino al 31 dicembre 2025, estendendolo anche ai provvedimenti di archiviazione, la cui ritardata definizione comporta una dilatazione del *Disposition Time*.

Naturalmente, in tale spazio temporale permarrà la necessità

- di mantenere le opportune interlocuzioni con la locale Procura della Repubblica, per l'adozione di prassi comuni, e con i competenti uffici ministeriali per la soluzione di problemi tecnici;
- che il RID ed i Magrif del settore penale continuino a monitorare il perdurare delle criticità, nonché l'attività di con modalità telematiche da parte dei giudici di questo Ufficio, relazionando periodicamente al Presidente del Tribunale.

Pertanto,

DISPONE

- che il regime del c.d. doppio binario sia mantenuto, fino al 31 dicembre 2025, anche per il deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, consentendo a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche;
- che tale regime sia esteso anche ai provvedimenti di archiviazione;
- che il RID ed i MagRif del settore penale monitorino il perdurare delle criticità, nonché l'attività di deposito con modalità telematiche da parte dei giudici di questo Ufficio, relazionando periodicamente al Presidente del Tribunale;
- la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Catania;

Si dispone, inoltre che il presente decreto sia comunicato ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto di Catania, ai Presidenti di Sezione, ai giudici togati ed onorari del settore penale, al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Catania, al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Catania, al R.I.D. ed ai MagRif del settore penale del Tribunale di Catania.

Catania, 27 GIU. 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
dott. Mariano Sciacca